

Il riporto delle perdite fiscali e le imposte anticipate

di Raffaele Marcello e Giulio D'Agostino

La possibilità di computare le perdite fiscali di un determinato periodo d'imposta in diminuzione degli imponibili dei periodi successivi permette di ottenere in futuro un risparmio d'imposta nella misura in cui si sarà in grado di generare una sufficiente materia imponibile tale da assorbire la perdita fiscale conseguita. La necessità di tener conto della differenza che potrebbe emergere tra il risultato pre-tax, misurato sulla base di criteri civilistici, e il reddito imponibile, determinato secondo le regole fiscali, impone, a precise condizioni, la misurazione e la rilevazione delle imposte anticipate.

La perdita fiscale di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione degli imponibili dei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi (1).

Il verificarsi di tale evento comporta, quindi, la possibilità di ottenere in futuro un risparmio d'imposta nella misura in cui si sarà in grado di generare una sufficiente materia imponibile tale da assorbire la perdita fiscale conseguita. Poiché la deduzione delle perdite pregresse presuppone l'esistenza di redditi soggetti a tassazione, il beneficio futuro ha natura incerta.

La necessità, però, di tener conto della differenza che potrebbe emergere tra il risultato pre-tax, misurato sulla base di criteri civilistici, e il reddito imponibile, determinato secondo le regole fiscali, impone, a precise condizioni, la misurazione e la rilevazione delle imposte anticipate.

Cause ed effetti in bilancio

La contabilizzazione delle imposte anticipate è subordinata alla sussistenza di un loro futuro recupero, vale a dire alla possibilità di riassorbimento nel reddito imponibile degli esercizi successivi, onde evitare il rischio di iscrivere in bilancio attività che non abbiano concreto fondamento.

Allorché detta condizione risulti verificata, la rilevazione in bilancio delle imposte anticipate diventerà obbligatoria per effetto del principio della «competenza economica» sancito dall'art. 2423-bis c.c. (2).

L'opportunità, comunque, in considerazione dei criteri generali che regolano la redazione dei bilanci di esercizio, deve essere utilizzata con estrema prudenza (3). A tal proposito si ricorda che

Raffaele Marcello - Dottore di ricerca in economia e amministrazione delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli

Giulio D'Agostino - Dottore commercialista in Caserta

Note:

(1) Si veda quanto disposto dall'art. 84 del nuovo T.U.I.R. (art. 102 nella numerazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in «Gli Speciali - Riforma fiscale» del *Corriere Tributario on line* - www.ipsoa.it e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA).

(2) Rubricato «Principi di redazione del bilancio».

(3) In realtà, la valutazione delle imposte anticipate, considerata la natura delle fattispecie che ne possono determinare l'iscrizione tra i crediti, richiede particolari cautele, su cui ci soffermeremo diffusamente. In argomento, E. Nuzzo, «La rappresentazione nei documenti contabili delle imposte anticipate e differite», in *Ross. trib.* n. 2/1995, pag. 217, con acume giuridico osserva che «le imposte assolate in via anticipata, proprio perché tali, finiscono col costituire, un "credito" non già verso l'Erario, nei cui confronti non potrà mai essere accampata, a ragione, la pretesa della loro restituzione, bensì esclusivamente, per così dire, nei confronti degli esercizi futuri. Detto "credito" meramente contabile, per parte sua, potrà essere rappresentato in bilancio solo in quanto si reputi che i predetti esercizi, indipendentemente o meno dell'esistenza di un utile di gestione, saranno in grado di "risarcire" quello in corso, perché evidenzieranno componenti positive dell'imponibile capaci di consentire l'effettiva deducibilità fiscale delle altre componenti dell'utile dell'esercizio attualmente assoggettate a tassazione. Precisato, quindi, che le imposte anticipate configurano un "credito" solo contabile nei confronti dei futuri periodi d'imposta, se ne deve desumere che la loro iscrizione in bilancio possa legittimamente avvenire soltanto in presenza di ragionevole previsione di soddisfazione del "credito" predetto».

l'art. 2423 c.c. (4), che detta i principi di base per la redazione del bilancio di esercizio, stabilisce la clausola generale «della rappresentazione veritiera e corretta» (5).

Oltre ai principi dettati dal codice civile, la decisione in merito alla eventuale iscrizione delle imposte anticipate deve essere presa anche alla luce dei criteri di contabilizzazione dettati dai principi contabili nazionali o (eventualmente) internazionali. L'utilizzo dei principi contabili, naturalmente, presuppone che gli stessi non siano in contrasto con quanto previsto dal vigente codice civile.

Il rispetto delle direttive contabili sull'iscrizione delle imposte differite attive è assicurato soltanto quando non esistono ragionevoli dubbi sulla disponibilità di utili imponibili futuri, che consentano di utilizzare le differenze temporali deducibili che danno luogo ad imposte anticipate.

Iscrizione delle imposte anticipate

Le imposte anticipate sono divenute in Italia oggetto di studio a partire dall'attuazione della IV (6) e della VII (7) direttiva CEE.

Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 non ne fa esplicita menzione, ma la statuizione legislativa di principi come quello della competenza e della continuità, da tempo noti alla dottrina economico-aziendale, hanno avuto l'effetto di destare una particolare attenzione, da parte degli studiosi, sulle problematiche connesse con il tema della fiscalità differita (8).

Lo sviluppo di tale materia, peraltro, ha trovato terreno particolarmente fertile nei Paesi di lingua anglosassone già da diversi anni, dando luogo alla creazione di diverse teorie circa l'opportunità di stanziare tale tipologia di imposte nei conti annuali delle imprese.

A livello internazionale la regolamentazione della fiscalità differita è demandata ai principi contabili internazionali (*International Accounting Standard Board*) (9) ed in particolare al documento IAS n. 12 (*Accounting for taxes on income* del 1979, rivisto nella forma nel 1996 e successivamente nel 2000), la cui applicazione produce i propri effetti dai bilanci con inizio dal 1° gennaio 1998.

In Italia il problema è stato affrontato, per la prima volta, dal Principio Contabile n. 25 emanato dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri (10).

Altri provvedimenti in tal senso risultano:

— la comunicazione Consob del 30 luglio 1999, n. 99059010, rivolta alle società quotate;

— il provvedimento della Banca d'Italia del 3 agosto 1999, indirizzato alle banche, alle società finanziarie e agli intermediari finanziari;

— la circolare 19 maggio 2000, n. 101/E (11).

I citati provvedimenti sono tutti accomunati dal fondamento del principio della competenza, in base al quale la fiscalità latente deve essere recepita nel bilancio d'esercizio.

Note:

(4) Rubricato «Redazione del bilancio».

(5) L'espressione «quadro fedele», tradi-

zionalmente estranea al sistema e alla cultura giuridica ed economico-aziendale domestica, era contenuta nella traduzione italiana della normativa comunitaria nel 1978, nel tentativo di traslatore il *true and fair view* di origine anglosassone e il francese *image fidèle*. In realtà la Commissione D'Alessandro, in sede di predisposizione dello schema di legge per il recepimento della IV direttiva CEE, ha preferito un'interpretazione letterale del termine, introducendo nel nostro ordinamento il concetto di «rappresentazione veritiera e corretta». M. Lacchini, *Corporate Governance e bilanci d'impresa nella prospettiva della riforma*, Torino, 2002, pag. 72.

(6) Direttiva 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE.

(7) Direttiva 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE.

(8) Il problema della «fiscalità differita» in bilancio è originato dalla presenza di differenze temporanee (denominate *timing differences* in ambito internazionale), che evidenziano le diversità tra il risultato prima delle imposte ed il reddito imponibile destinate ad essere recuperate (o riassorbite) nella determinazione della tassazione di un esercizio futuro.

(9) Lo IASB è stato creato il 1° aprile 2001 in sostituzione dell'*International Accounting Standard Committee* (IASC) operante dal 1973. Al di là del cambiamento di denominazione, si è dato vita ad una nuova struttura organizzativa volta ad assicurare una più ampia rappresentanza delle parti interessate alla preparazione dei principi contabili internazionali, non limitandosi alla sola professione contabile internazionale, ma coinvolgendo anche esponenti della comunità finanziaria come investitori istituzionali e analisti finanziari e rappresentanti delle società a cui i principi sono rivolti. Lo IASB, che è affiancato dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) e dallo *Standards Advisory Council* (SAC), si propone di introdurre nuovi documenti e di aggiornare e modificare quelli esistenti, garantendo comunque continuità rispetto all'operato dello IASC, il cui lavoro svolto in materia contabile è stato prontamente riconosciuto. Per approfondimenti si rinvia a AA.VV., *Il bilancio d'esercizio ed i principi contabili internazionali*, Verona, 2003.

(10) Emesso nel marzo del 1999 e denominato «Il trattamento contabile delle imposte sul reddito».

(11) In *Corr. Trib.* n. 24/2000, pag. 24, con commento di G. Berardo e V. Dulcamare.

In particolare la Consob, nel richiamato intervento, ha individuato, tra l'altro, le condizioni in presenza delle quali si devono iscrivere le imposte differite attive (o meglio anticipate), raccomandando che il loro riconoscimento deve essere oggetto di una valutazione estremamente prudentiale; pertanto, il rispetto delle direttive contabili è assicurato soltanto quando «non esistono ragionevoli dubbi» sulla disponibilità di utili imponibili futuri, che consentano di utilizzare le differenze temporali deducibili che danno luogo ad imposte anticipate.

Dello stesso avviso si rilevano le indicazioni della Banca d'Italia fornite nel predetto provvedimento del 3 agosto 1999.

Imposte anticipate secondo i principi contabili (inter)nazionali

Il Principio contabile italiano n. 25, nell'ambito dei criteri dettati per il trattamento delle imposte sul reddito, affronta la problematica relativa all'iscrizione di attività per imposte anticipate nel caso di perdite di esercizio (par. H.II).

Con estrema specificità, il documento stabilisce che il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili, in quanto beneficio futuro di incerta realizzazione, non deve essere iscritto in bilancio, salvo sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. esiste una «ragionevole certezza» (12) di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria. Tale situazione deve essere costantemente «monitorata», ovvero verificata alla data di chiusura di ciascun esercizio, procedura del resto riscontrabile anche in ambito internazionale;
2. le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate;
3. è «ragionevolmente certo» che tali circostanze non si ripeteranno.

In presenza di tali condizioni, il risparmio fiscale connesso alle perdite riportabili sarà quindi iscritto nello stato patrimoniale tra i crediti per imposte anticipate, avendo come contropartita a conto eco-

nomico un decremento della voce 22 (imposte sul reddito dell'esercizio).

La possibilità di beneficiare, negli esercizi successivi a quello in cui si è verificata la perdita, di un consistente risparmio di imposte si traduce da un punto di vista ragionieristico nella contabilizzazione di un valore numerario seppur presunto.

L'ammontare delle imposte anticipate allocato in bilancio deve essere rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

Se nel passivo dello stato patrimoniale sono presenti imposte

differite, relative a differenze temporanee tassabili in esercizi successivi, che si riverteranno nel periodo in cui le perdite riportabili saranno utilizzabili ai fini fiscali, il beneficio futuro connesso a tali perdite deve essere portato a deduzione della passività per imposte differite fino a concorrenza della stessa. Dal momento che le perdite che danno origine alle imposte anticipate devono essere individuate con le stesse norme previste per la determinazione del reddito imponibile, le perdite compensabili saranno quelle fiscali (13) e non quelle civilistiche.

I principi contabili internazionali, come anticipato, affrontano la problematica relativa all'iscrizione di

L'ammontare delle imposte anticipate allocato in bilancio deve essere rivisto ogni anno, in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e, quindi, la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

Note:

(12) «La "ragionevole certezza" deve essere comprovata da elementi oggettivi di supporto quali, ad esempio, piani previsionali pluriennali attendibili. Il documento, dunque, come requisito per l'iscrizione di un'imposta anticipata utilizza l'espressione "ragionevole certezza" ..., che, come di seguito si vedrà, è «... più restrittiva del termine "probabilità" impiegato dallo IAS 12 e dell'espressione *more likely than not* usata dal FAS 109». F. Lenoci e F. Dabbene, *Il trattamento delle imposte in bilancio*, Milano, 2000, pag. 231.

(13) Le perdite riportate devono essere utilizzate per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno degli esercizi successivi. Di conseguenza, la società non può scegliere, nell'esercizio in cui produce un utile imponibile, di non utilizzare o di utilizzare solo in parte le perdite pregresse. Il soggetto passivo deve, pertanto, utilizzare le perdite per compensare gli utili del periodo di imposta e solo qualora le perdite siano superiori a tali utili è possibile riportare l'eccedenza nei successivi periodi per compensare gli utili futuri.

imposte anticipate nel documento IAS n. 12, laddove (par. 35) è previsto che se l'impresa ha una storia di perdite riportabili, può rilevare un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali e crediti di imposta utilizzabili in futuro, solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti, o esista una prova convincente che sarà disponibile un reddito tassabile sufficiente a fronte del quale possano essere utilizzate le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati (paragrafi 34 e 36).

La prassi contabile italiana, rispetto allo IAS n. 12 (o meglio IFRS) (14), è improntata a maggior rigore e richiede l'esistenza della «ragionevole certezza» di ottenere in futuro imponibili fiscali sufficienti ad assorbire le perdite, mentre il principio internazionale richiede solo la «probabilità». Come si può notare la «ragionevole certezza» è un concetto più forte riguardo alla «probabilità», pertanto, il rispetto del principio contabile nazionale dovrebbe scongiurare atteggiamenti non corretti e non improntati al principio di prudenza.

Il comportamento raccomandato dai principi contabili statunitensi (FAS n. 109) invece prevede l'iscrizione delle imposte anticipate soltanto se esiste un'aspettativa di utilizzo del credito con grado di probabilità superiore al cinquanta per cento, diversamente, ne è vietata l'iscrizione.

I principi internazionali (IAS n. 12) e il ridotto principio contabile statunitense (FAS n. 109) prevedono, in ogni caso, l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate soltanto nei limiti in cui è probabile l'esistenza di futuri redditi imponibili che ne permettano il riassorbimento (15), consentendo, comunque, di tenere conto anche dei possibili effetti derivanti da strategie di *tax-planning*.

La contabilizzazione di imposte anticipate può riguardare anche l'iscrizione di imposte relative a perdite realizzate in precedenti esercizi, se le stesse sono ancora riportabili. L'iscrizione avverrà in questo caso, nella voce E 20 del conto economico (Proventi straordinari), trattandosi di un evento relativo ad esercizi precedenti.

La contabilizzazione di imposte anticipate può riguardare anche l'iscrizione di imposte relative a perdite realizzate in precedenti esercizi, se le stesse sono ancora riportabili; in questo caso l'iscrizione avverrà nella voce E 20 del conto economico (Proventi straordinari), trattandosi di un evento relativo ad esercizi precedenti.

A tal proposito, lo IAS n. 12 stabilisce che l'obbligo di rilevare un'attività fiscale latente, non contabilizzata precedentemente, emerge nella misura in cui è divenuto probabile («ragionevolmente certo», per il principio nazionale) che il reddito imponibile futuro ne consentirà il recupero.

Una possibile cautela

È stato più volte osservato che le imposte anticipate vanno rilevate ed iscritte in bilancio nel rispetto del principio della prudenza, ossia in caso di ragionevole certezza del loro recupero tramite redditi futuri attesi.

Nel caso in cui non si riscontrasse tale ragionevole certezza,

nell'ottica di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla consistenza della situazione economica e patrimoniale, è sufficiente evidenziare in nota integrativa la presenza di perdite fiscali riportate a nuovo e, quindi, dei probabili benefici in termini di oneri fiscali.

Nell'ipotesi in cui, verificata l'esistenza delle essenziali condizioni dibattute, si opti invece per l'iscrizione delle imposte anticipate nel bilancio di esercizio, la nota integrativa dovrà riportare un'adeguata spiegazione delle modalità di calcolo seguite e delle ipotesi assunte per la stima del credito contabilizzato.

In tale ultima circostanza per rispettare il principio della prudenza, sarebbe comunque opportuno destinare a una riserva vincolata, da liberarsi all'atto dell'utilizzo del «credito per imposte anticipate», una parte dell'utile conseguito, per lo meno fino a concorrenza dell'ammontare delle imposte anticipate che hanno concorso alla sua formazione.

In alternativa a siffatta destinazione di parte dell'utile, potrà essere convertita allo scopo una riserva libera già presente in bilancio.

Note:

(14) L'acronimo IFRS sta per *International Financial Reporting Standards*.

(15) Ad esempio, in presenza di imposte anticipate per un importo di 1.000, potrebbe essere consentita l'iscrizione in bilancio soltanto per 300, se i futuri redditi consentiranno di riassorbire soltanto tale importo.

Aspetti innovativi della riforma societaria

Il decreto legislativo della nuova «*corporate governance*» del 17 gennaio 2003, n. 6 (modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) (16) che ha dato attuazione, tra l'altro, all'art. 6 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 (Disciplina del bilancio) (16), stabilisce le modalità con le quali, nel rispetto del principio della competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità latente (17).

La relazione di accompagnamento a tale legge sottolinea la circostanza di voler colmare una lacuna dell'allora attuale disciplina (in vigore fino al 31 dicembre 2003) che non prevede esplicitamente la rappresentazione «contabile» delle imposte differite o anticipate, ponendo, quindi, un problema di adattamento o integrazione dei previgenti schemi di bilancio.

Il legislatore della riforma, conseguentemente, per rappresentare l'accadimento contabile, ha introdotto nello schema di stato patrimoniale due apposite voci nell'ambito dei crediti (voce CII) denominate «crediti tributari» (voce 4-bis) e «imposte anticipate» (voce 4-ter).

La prima, concernente le imposte versate in eccedenza, è simmetrica alla previsione già esistente al passivo, riferita ai «debiti tributari» (ora voce D 12). La seconda, per la quale si richiede indicazione separata, rispetto ai «crediti tributari», dato che la sua natura non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro, va indicata senza il termine «crediti» e senza la preposizione «per» (imposte anticipate).

Al passivo dello stato patrimoniale è stata correttamente integrata la dizione della voce B 2 (fondi per imposte) con l'aggiunta di «anche differite», dal momento che tali passività non interessano la voce «debiti tributari», non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto piuttosto di maggiori imposte da pagare in futuro.

La novità del conto economico riguarda la voce 22 «imposte sul reddito dell'esercizio», integrata con la precisazione «correnti, differite e anticipate» (18); il relativo dettaglio sarà fornito nella nota integrativa,

Con la riforma del diritto societario è stato previsto che in nota integrativa si debba inserire un apposito prospetto con la descrizione delle differenze temporanee che hanno generato imposte differite e anticipate, l'aliquota applicata, l'importo scaturente e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

A tal proposito si evidenzia che è stato sostituito il contenuto del punto 14 dell'art. 2427 c.c. (19), prevedendo che in nota integrativa si debba inserire un apposito prospetto con la descrizione delle differenze temporanee che hanno generato imposte differite e anticipate, l'aliquota applicata, l'importo scaturente e le variazioni rispetto all'esercizio precedente. Andrà, inoltre, indicato l'ammontare di imposte anticipate contabilizzato a fronte delle perdite di esercizi precedenti e quello non iscritto, specificandone le motivazioni.

Conclusioni

Dalle considerazioni sin qui condotte emerge con fermezza che in tema di disciplina dell'informativa obbligatoria

esterna d'impresa la questione della tutela delle esigenze conoscitive dei soggetti a vario titolo interessati è centrale.

In quest'ottica l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate non può avvenire in modo automatico, ma ne deve essere valutata la recuperabilità.

Come si è visto, le condizioni per l'eventuale iscrizione del beneficio connesso alle perdite fiscalmente riportabili sono ancora più restrittive di quelle generali previste per la fiscalità differita attiva.

In secondo luogo, nell'ipotesi in cui l'iscrizione di tali imposte, con le regole qui esaminate, origini da sola l'emersione di un utile d'esercizio, è consigliabile la massima prudenza in sede di destinazione del suddetto risultato d'esercizio.

Note:

(16) In «Gli Speciali - Riforma del diritto societario» del *Corriere Tributario on line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(17) In argomento cfr. anche S. Giordano, «Le imposte anticipate e differite», in *Pratica Contabile* n. 9/2003, pag. 5; F. Dezzani e P. Pisoni, «La fiscalità differita. Iscrizione in bilancio», in *il fisco* n. 19/2004, fasc. 1, pag. 2828.

(18) Da notare che non viene fatto alcun cenno all'opportunità, suggerita dal Principio contabile n. 25, di distinguere la voce 22 in più sottovoci, dedicate alle imposte correnti e differite.

(19) Rubricato «Nota integrativa».